

S.A.S. DI COMPLESSO GRUPPO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Congedi parentali retroattivi

Tra le novità introdotte dal **Jobs Act** di particolare interesse per i genitori lavoratori c'è il diritto di utilizzare i 6 mesi di **astensione facoltativa** anche in maniera **retroattiva**, totalmente o parzialmente qualora il periodo indicato contempra dei residui (ad. es.: la lavoratrice ha usufruito di 3 mesi su 6).

Inizialmente le **misure** erano applicabili in via sperimentale per il solo 2015 ma poi sono state rese **strutturali** dal successo *d/lgs 148/2015*. La legge, in pratica, si applica retroattivamente a tutti i genitori lavoratori, che possono perciò godere dei nuovi termini del congedo parentale ed anche di quello su base oraria pur in assenza di contrattazione collettiva.

• • •

Riportiamo una memo sui congedi parentali.

La legge prevede il **congedo parentale** entro i primi **12 anni** di vita del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

La madre ha diritto a sei mesi.

Se il congedo viene utilizzato nell'arco dei primi **6 anni** di vita del bambino, l'importo è pari al **30% della retribuzione** media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile.

Se invece il bambino ha più di 6 anni, continua a essere previsto un trattamento pari al 30% dell'ultima retribuzione solo nel caso in cui il **reddito** individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione, e comunque **fino agli 8 anni** del bambino. Successivamente, non è previsto indennizzo.

Samantha Vinella e Maria Pia Socillo

Referenti Commissione Pari Opportunità

FIRST CISL BNL

